

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 728

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori ZOSO, MANZINI, BERNASSOLA, MINUCCI
Daria, DE ROSA e ROBOL**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1992

Iniziative per la diffusione della lingua e della cultura
italiane e per gli interventi educativi e scolastici in favore
delle comunità italiane all'estero

INDICE

| | | |
|------------------------|-------------|---|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Disegno di legge | » | 5 |

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che si ripropone riproduce il testo (atto Camera n. 6390) che era stato approvato dalle Commissioni riunite 3^a e 7^a del Senato della Repubblica il 30 gennaio scorso in un testo che unificava il disegno di legge n. 1731, d'iniziativa governativa, con il disegno di legge n. 2637, d'iniziativa dei senatori Nocchi ed altri, ma non aveva completato l'iter parlamentare nella passata legislatura. Esso mira a riorganizzare le linee essenziali dell'azione di diffusione della lingua e della cultura italiane e della politica scolastica all'estero alla luce delle esigenze emerse in sede di applicazione della precedente normativa. In questo quadro vengono anche fatte rientrare, tra l'altro, tutte le iniziative educative e scolastiche a favore delle collettività italiane all'estero, realizzando così una saldatura tra queste e gli interventi diretti alla diffusione della lingua italiana. Giova ricordare, infatti, che il disegno di legge n. 1731 era stato avviato come riforma della legge 3 marzo 1971, n. 153, espressamente rivolta alla nostra emigrazione, e che ha successivamente ampliato il suo raggio di azione anche a seguito di altri interventi legislativi. Ci si riferisce, in particolare, alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, che ha riformato la struttura e il *modus operandi* della promozione culturale italiana. Di questa legge il presente disegno di legge può dirsi il completamento, essendo orientato a rimodulare gli interventi in un settore consistente della politica culturale quale quello educativo e scolastico. I suoi obiettivi principali sono: l'indicazione di una serie di nuovi interventi atti a realizzare in profondità il duplice intento della promozione e della diffusione della lingua italiana all'estero e delle attività di sostegno a favore delle

comunità italiane; la riorganizzazione della politica di gestione del personale delle scuole, attualmente complicata da una miriade di norme che si sovrappongono e spesso privano l'azione amministrativa di punti di riferimento certi (specie per quello che riguarda la durata del servizio all'estero).

Si è già sottolineato il legame, che il presente disegno di legge si propone di attuare, tra l'azione di promozione della nostra lingua e il sostegno alle comunità italiane di emigrazione. Questo approccio è il frutto della riflessione sul diverso ruolo e sulla diversa natura che contraddistinguono la presenza italiana all'estero in questa fase storica.

Si è partiti dalla constatazione che l'emigrazione italiana è molto diversa da quella di venti o trenta anni fa. D'altro canto, gli italiani presenti all'estero in quanto figli delle precedenti ondate migratorie si trovano ad avere oggi esigenze del tutto diverse dal passato. In particolare, è sembrato che gli interventi che è possibile ed opportuno effettuare non possano più essere legati soltanto agli obiettivi di tipo tradizionale (mantenimento della lingua madre, conservazione del rapporto con l'ambiente culturale di provenienza in modo da facilitare l'eventuale ritorno, eccetera). Essi dovrebbero andare nella direzione dello sviluppo dell'integrazione nei Paesi di insediamento, senza che ciò comporti la perdita del legame con l'Italia.

Ne consegue che questo genere di interventi, rivolto a italiani di seconda o terza generazione, finisce per avere molti punti di contatto con l'intervento per la promozione e la diffusione della lingua italiana, che ha per naturali destinatari i cittadini di altri Paesi. Di qui l'idea di

sviluppare il bilinguismo attraverso l'inserimento della nostra lingua e della nostra cultura nelle istituzioni scolastiche straniere ovvero della lingua e della cultura del Paese ospite nelle nostre scuole all'estero. A tale proposito, il disegno di legge prefigura la revisione dei programmi delle scuole italiane all'estero, al fine di tener conto anche dei programmi delle scuole del Paese ospitante; prevede iniziative di sperimentazione metodologico-didattica, appoggiandosi anche alle strutture scientifiche del Paese ospitante; incentiva la presenza di docenti e lettori di lingua italiana presso le istituzioni universitarie straniere e l'istituzione di cattedre di lingua e cultura italiane; prevede iniziative di aggiornamento per la formazione e la specializzazione di linguisti stranieri.

D'altro canto, non si trascura di prevedere attività di sostegno per i nostri connazionali, in vista sia dell'integrazione nelle strutture prescolastiche, scolastiche e universitarie, sia della preparazione di cittadini italiani adulti alla licenza elementare e media.

Il presente disegno di legge introduce, inoltre, alcune novità nella parte relativa alla gestione del personale.

Per quello che attiene al reclutamento, si prevede che il contingente del personale ispettivo, direttivo, docente e dei coordinatori amministrativi venga coperto con personale di ruolo, con almeno tre anni di

anzianità nei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, selezionato attraverso un concorso. Il sistema di reclutamento è reso più snello e funzionale con la previsione di una graduatoria unica articolata per categorie di personale e per aree linguistiche.

Per quanto concerne la durata del servizio all'estero, essa è limitata ad un massimo di cinque anni, con possibilità di presentare nuovamente domanda di partecipazione al concorso dopo tre anni di rientro. Ciò allo scopo di evitare i casi di permanenze eccessivamente prolungate, con il rischio connesso di perdita del contatto con la realtà italiana, di progressiva caduta degli stimoli, di perdita di interesse all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale.

Un aspetto importante della normativa che si intende introdurre è costituito dalla riduzione del contingente di circa quattrocentoventi unità nell'arco di tre anni, con il corrispondente ampliamento della possibilità di altri interventi per l'insegnamento *in loco* della lingua italiana nelle strutture locali. Questo non significa, nel complesso, una riduzione dell'impegno a favore delle istituzioni scolastiche ed educative all'estero; le economie ottenute vengono, infatti, utilizzate per la realizzazione di attività alternative più confacenti alla nuova filosofia degli interventi sopra illustrata. Grazie a tale redistribuzione di risorse, il disegno di legge risulta essere a costo zero, nel rispetto delle attuali difficoltà finanziarie.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica, nel quadro dei rapporti che l'Italia intrattiene con gli altri Stati, promuove, come contributo allo sviluppo di relazioni multiculturali, la conservazione e la diffusione dell'uso della lingua e la conoscenza della cultura italiane, nonché specifiche iniziative educative a favore e per la valorizzazione delle comunità italiane all'estero.

2. Il Ministero degli affari esteri, in collaborazione con il Ministero della pubblica istruzione, persegue i fini di cui al comma 1 in relazione alle specifiche esigenze delle diverse aree geografiche ed in particolare:

a) assicura tutti gli interventi idonei a corrispondere agli obiettivi finalizzati a favorire i processi di integrazione scolastica, professionale, culturale, nell'area delle Comunità europee;

b) favorisce l'integrazione di cittadini italiani all'estero nelle strutture scolastiche e formative, anche di livello superiore ed universitario, dello Stato ospitante;

c) promuove l'insegnamento della lingua e della cultura italiane all'estero utilizzando anche le comunicazioni televisive via satellite e le tecniche audiovisive e di insegnamento a distanza, eventualmente mediante apposite convenzioni;

d) agevola l'inserimento e il reinserimento scolastico e sociale dei cittadini italiani emigrati all'estero che intendono rientrare in Italia e delle loro famiglie;

e) programma interventi per l'educazione permanente, al fine di contribuire allo sviluppo culturale e professionale dei cittadini italiani all'estero, sia per favorire un adeguato inserimento sociale nello Stato

ospitante, sia in vista di un loro eventuale rientro in Italia;

f) favorisce la prosecuzione degli studi, secondo l'ordinamento scolastico italiano, da parte dei cittadini italiani residenti temporaneamente all'estero per motivi di lavoro.

Art. 2.

(Forme di intervento)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 sono promossi e stipulati accordi internazionali bilaterali e multilaterali, nonché iniziative comunitarie, volti a realizzare ogni utile collaborazione con le strutture scolastiche e formative degli Stati ospitanti. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, secondo le procedure e le modalità stabilite dalla presente legge, favoriscono, in particolare, la realizzazione delle seguenti attività:

a) interventi diretti all'insegnamento curricolare o parallelo della lingua e della cultura italiane a favore di alunni frequentanti scuole dello Stato ospitante;

b) attività di sostegno tendenti a favorire l'effettiva integrazione nelle strutture prescolastiche, scolastiche e formative, anche di livello successivo alla scuola dell'obbligo, nonché in quelle universitarie, dei cittadini italiani all'estero e dei loro figli;

c) funzionamento di scuole statali all'estero;

d) rapporti con le scuole non statali italiane all'estero e vigilanza sulle stesse;

e) sostegno al funzionamento di sezioni italiane presso scuole internazionali, scuole straniere e scuole europee;

f) organizzazione, ai vari livelli di conoscenza e di specializzazione, di corsi di lingua e di cultura italiane;

g) organizzazione di corsi riservati a cittadini italiani, o di origine italiana, adulti per la preparazione alla licenza elementare e media;

h) presenza di docenti e lettori di lingua italiana presso istituzioni universitarie straniere;

i) iniziative di aggiornamento, disposte d'intesa tra il Ministero degli affari esteri e il Ministero della pubblica istruzione, per i coordinatori amministrativi e il personale direttivo e docente italiano e straniero e per la formazione e la specializzazione nella lingua e nella cultura italiane di linguisti stranieri, tenendo conto anche dei criteri del piano nazionale definito secondo le modalità e le procedure di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni;

l) iniziative di sperimentazione metodologico-didattica secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 12, avvalendosi anche di strutture scientifiche e pedagogiche dello Stato ospitante;

m) istituzione di cattedre di lingua e cultura italiane presso le università degli Stati ospitanti.

Art. 3.

(Funzioni del Ministero degli affari esteri)

1. Le competenze attribuite dalla presente legge al Ministero degli affari esteri sono esercitate dalla Direzione generale delle relazioni culturali.

2. Il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, definisce ogni triennio, previo parere del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) espresso ai sensi e nei termini di cui all'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368:

a) gli indirizzi programmatici da perseguire nel triennio successivo, articolati per tipologie d'intervento, tenendo conto delle caratteristiche delle diverse aree geografiche e delle esigenze emerse dall'attività svolta;

b) i criteri per l'assegnazione e l'utilizzazione delle risorse;

c) i criteri per la definizione e la verifica delle convenzioni e di ogni altra forma di collaborazione da avviare con gli enti e le istituzioni di cui all'articolo 5.

3. Il Ministro degli affari esteri presenta ogni triennio una relazione al Parlamento,

riassuntiva dell'attività svolta, anche mediante convenzioni, nelle diverse aree geografiche.

4. Al perseguimento delle finalità della presente legge concorrono, nel quadro degli indirizzi programmatici definiti dai capi delle rappresentanze diplomatiche e consolari con le modalità di cui all'articolo 4, gli istituti italiani di cultura all'estero disciplinati dalla legge 22 dicembre 1990, n. 401.

Art. 4.

(Funzioni delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari)

1. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari hanno la responsabilità delle attività di cui all'articolo 2, rispettivamente, per il coordinamento e l'indirizzo in tutto lo Stato ospitante e per l'indirizzo, l'amministrazione e la vigilanza nella circoscrizione consolare di competenza.

2. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari acquisiscono, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 maggio 1985, n. 205, come sostituito dall'articolo 3 della legge 5 luglio 1990, n. 172, il parere motivato ed obbligatorio dei comitati degli italiani all'estero (COMITES) sull'indirizzo da seguire per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge e sull'utilizzo delle risorse finanziarie.

3. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, tramite i servizi e gli uffici di cui al comma 4, promuovono e realizzano, nel rispetto delle leggi dello Stato ospitante e con particolare riferimento all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), f), g), i) e l), ogni possibile forma di partecipazione collegiale alla programmazione e alla valutazione delle specifiche iniziative da parte degli interessati alle stesse e del personale docente in esse utilizzato.

4. Per l'espletamento di quanto connesso all'applicazione della presente legge, ove sussistano le condizioni e nei limiti delle disponibilità, sono costituiti, per collaborare, rispettivamente, con il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare:

a) presso la rappresentanza diplomatica, un servizio di rilevazione della domanda formativa, di coordinamento ed assistenza tecnica per le attività scolastiche ed educative, diretto da un ispettore tecnico;

b) presso l'ufficio consolare, un ufficio per le attività scolastiche ed educative, diretto da un preside o da un direttore didattico appartenente al contingente di cui all'articolo 9.

5. I servizi e gli uffici di cui al comma 4 hanno, in particolare, il compito di:

a) coordinare l'attività nello Stato ospitante o nella circoscrizione, organizzando, ad ogni livello, ogni possibile forma di partecipazione collegiale alla programmazione delle attività ed alle iniziative di aggiornamento e di sperimentazione;

b) promuovere e mantenere i contatti con le realtà scolastiche dello Stato ospitante e con gli enti che collaborano alle iniziative promosse nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza;

c) vigilare e fornire assistenza tecnica alle istituzioni e alle iniziative scolastiche ed educative di cui alla presente legge.

Art. 5.

(Collaborazione con altre istituzioni)

1. Il Ministero degli affari esteri ed i capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari possono avvalersi, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, oltre che degli istituti italiani di cultura all'estero, delle sezioni all'estero della Società «Dante Alighieri», delle associazioni culturali istituite nell'ambito delle collettività italiane all'estero e di istituzioni ed enti pubblici e privati, italiani e stranieri, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgano come compito istituzionale una o più delle attività indicate all'articolo 2 ed abbiano una comprovata esperienza;

b) dispongano di risorse finanziarie e strutture proprie, nonchè di unità di personale da esse direttamente dipendente, mu-

nito del titolo di studio richiesto per l'insegnamento o per l'attività cui è preposto;

c) non perseguano scopi di lucro.

2. Gli enti e le istituzioni di cui al comma 1 possono ricevere pubblicazioni o materiale didattico dallo Stato italiano. Possono altresì ricevere, sulla base di apposite convenzioni, contributi in denaro e avvalersi della collaborazione del personale docente assegnato ai servizi e agli uffici di cui all'articolo 4, comma 4, funzionanti presso la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competenti per territorio, previa autorizzazione dei capi delle rappresentanze o degli uffici predetti. L'erogazione di contributi dello Stato italiano è subordinata al parere motivato ed obbligatorio dei COMITES ove competenti ai sensi e nei termini di cui all'articolo 3 della legge 8 maggio 1985, n. 205, come modificato dagli articoli 4 e 5 della legge 5 luglio 1990, n. 172. I bilanci e la relativa documentazione contabile sono sottoposti al controllo del Ministero degli affari esteri.

3. L'attività di collaborazione con le istituzioni di cui al comma 1 è sottoposta alla vigilanza delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, che si avvalgono del personale ispettivo e direttivo della scuola ad essi assegnato.

4. Al fine di favorire la ricerca e l'assunzione di personale italiano qualificato per le scuole e le università straniere funzionanti all'estero, per posti non compresi nel contingente di cui all'articolo 9, il Ministero degli affari esteri può stipulare convenzioni con organizzazioni internazionali particolarmente qualificate per svolgere tale azione.

Art. 6.

*(Funzioni del
Ministero della pubblica istruzione -
Commissione scientifica nazionale)*

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il Consi-

glio nazionale della pubblica istruzione per quanto di competenza, stabilisce:

a) i programmi di insegnamento nonchè le norme per lo svolgimento degli esami e per il rilascio dei titoli di studio relativi alle attività ed iniziative di cui alla presente legge;

b) le disposizioni per l'aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente del contingente di cui all'articolo 9;

c) i criteri per la nomina delle commissioni di maturità, dei presidenti delle commissioni esaminatrici per i corsi di preparazione alle licenze elementare e media e per le sessioni d'esame presso le scuole italiane all'estero, statali o legalmente riconosciute.

2. Ai fini della predisposizione dei programmi di insegnamento della lingua italiana, della elaborazione dei materiali didattici e dei programmi di aggiornamento dei coordinatori amministrativi, del personale direttivo e docente e dei lettori di cui all'articolo 8, comma 1, il Ministro della pubblica istruzione promuove e favorisce progetti di ricerca e di innovazione metodologico-didattica, avvalendosi della collaborazione di istituti universitari ed in particolare dell'Università italiana per stranieri di Perugia e della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, nonchè di unità di personale cessate dal servizio all'estero, di cui all'articolo 12, comma 2, nel limite di venti unità per anno scolastico, di cui almeno cinque tratte dal personale che ha prestato servizio con funzioni di lettore, che abbiano presentato domanda in tal senso.

3. Per assicurare il qualificato insegnamento della lingua italiana come seconda lingua e valutarne le applicazioni didattiche, è costituita presso il Ministero della pubblica istruzione, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, una commissione scientifica nazionale.

4. All'onere derivante dal funzionamento della commissione di cui al comma 3 ed a quelli connessi all'applicazione del presente articolo, valutati in lire 48 milioni annui

per il 1993 e in lire 50 milioni annui a partire dal 1994, si provvede a carico del capitolo 1121 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1993 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 7.

(Scuole italiane all'estero)

1. Il Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, provvede alla trasformazione e alla soppressione delle scuole statali italiane all'estero, di ogni ordine e grado. Restano invariate le norme relative all'istituzione di dette scuole.

2. Il numero, la localizzazione e le caratteristiche delle scuole statali italiane all'estero dovranno rispondere all'esigenza di costituire, con riferimento ai vari ordini e gradi di istruzione, centri di formazione scolastica idonei a contribuire ad un'eminente presenza di cultura italiana, aperta al rispetto e alla conoscenza della cultura dello Stato ospitante, tenendo conto degli sbocchi professionali ed accademici sia in Italia che nello Stato ospitante stesso.

3. L'ordinamento e i programmi delle scuole statali italiane all'estero, stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono coerenti con quelli delle corrispondenti scuole statali italiane aventi sede nel territorio nazionale, con gli adattamenti opportuni per tener conto degli ordinamenti e dei programmi delle corrispondenti scuole dello Stato ospitante, anche ai fini di quanto previsto nei commi 2 e 9.

4. Il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero degli affari esteri trasmettono alla Biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze tutte le informazioni per assicurare la raccolta e la diffusione della documentazione relativa alle esperienze scolastiche realizzate all'estero in applicazione della presente legge.

5. La Biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze mette a disposizione

delle istituzioni scolastiche e culturali all'estero tutte le informazioni in suo possesso attraverso la banca dati del Ministero degli affari esteri.

6. La direzione delle scuole statali italiane all'estero è affidata a personale direttivo del contingente di cui all'articolo 9, nominato dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione. Le direzioni didattiche o presidenze che si rendano comunque vacanti nel corso di un anno scolastico sono, di norma, assegnate in reggenza, fino all'arrivo del personale direttivo di ruolo, ad uno dei dirigenti scolastici in servizio nella stessa o nella più vicina circoscrizione.

7. Alle scuole statali italiane all'estero sono estese, con i necessari adattamenti, sui quali saranno preventivamente sentite le organizzazioni sindacali, le norme sugli organi collegiali a livello di circolo e di istituto e quelle sull'autonomia amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e successive modificazioni. A quanto prescritto nel presente comma si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo, dei relativi adempimenti contabili nonché del servizio di cassa.

9. I titoli di studio rilasciati dalle scuole statali italiane all'estero hanno lo stesso valore legale di quelli rilasciati dalle scuole statali italiane aventi sede nel territorio nazionale. Ai suddetti titoli può essere riconosciuto, sulla base di intese bilaterali, lo stesso valore legale delle corrispondenti scuole dello Stato ospitante.

10. L'insegnamento delle discipline comprese nei programmi delle scuole italiane all'estero può essere impartito, secondo quanto definito nei programmi medesimi o nelle sperimentazioni autorizzate, nella lingua italiana e nella lingua

dello Stato ospitante o in altra lingua in esso di uso diffuso, ovvero nella sola lingua italiana.

11. Le scuole non statali italiane all'estero possono conseguire il riconoscimento legale se il loro ordinamento ed i programmi d'insegnamento siano conformati su quelli delle corrispondenti scuole statali italiane all'estero. Il riconoscimento è conferito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri. Ai titoli di studio rilasciati dalle scuole di cui al presente comma sono estese le disposizioni di cui al comma 9.

12. Le iniziative di sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e successive modificazioni, sono autorizzate con decreto del Ministro della pubblica istruzione adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri; nell'ambito di esse potrà essere prevista la collaborazione di strutture scientifiche e pedagogiche dello Stato ospitante.

13. Possono essere attivati programmi di insegnamento a distanza ed ogni altra iniziativa atta a mantenere il contatto con la scuola italiana, in particolare per i figli di dipendenti di enti ed imprese pubbliche e private che operino, anche temporaneamente, in Stati le cui strutture scolastiche locali non offrano possibilità di inserimento.

Art. 8.

(Lettori di italiano)

1. I lettori di italiano, reclutati in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, oltre alla loro funzione nell'ambito delle istituzioni universitarie cui sono assegnati, collaborano, anche a titolo di completamento d'orario, con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero per la realizzazione di iniziative e manifestazioni specifiche da tenersi nelle città in cui operano e nei centri circostanti.

Art. 9.

(Personale)

1. Per l'attuazione dei fini della presente legge sono messi a disposizione del Ministero degli affari esteri, mediante collocamento fuori ruolo, ispettori, presidi, direttori didattici, docenti dei diversi ordini e gradi di scuola, nonché coordinatori amministrativi dell'area funzionale dei servizi amministrativi dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione da destinare all'estero nei limiti dei contingenti sottoindicati.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, il contingente del personale di ruolo da destinare all'estero, con oneri a carico dei capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è stabilito entro il limite massimo di 1.750 unità per gli anni scolastici 1993-1994 e di 1.600 unità per gli anni scolastici 1994-1995 e seguenti. Le unità di personale in servizio presso gli istituti italiani di cultura all'estero, fino alla scadenza fissata dalla legislazione previgente, sono in aggiunta a quelle del predetto contingente.

3. Il contingente di cui al comma 2 è stabilito ogni tre anni, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'articolo 3, comma 2, e tenendo conto delle proposte formulate dalle autorità diplomatiche e consolari, sentito il parere delle commissioni sindacali formalmente costituite in ciascuno Stato.

4. Il Ministro degli affari esteri determina con proprio decreto le aree di destinazione per le diverse categorie di personale nei limiti del numero massimo previsto dal contingente triennale.

5. Il contingente triennale può essere soggetto a redistribuzione nell'arco del triennio, in relazione a sopravvenute esigenze, fermo restando il numero complessivo delle unità di personale di cui al comma 3.

6. Con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, è

stabilito inoltre ogni tre anni il contingente massimo del personale di ruolo da destinare all'estero con relativi oneri a carico di Stati, istituzioni o enti stranieri o internazionali, tenuto conto delle richieste di detti Stati, enti ed istituzioni. Tale contingente può essere soggetto a redistribuzione entro il triennio, in relazione a sopravvenute esigenze, fermo restando il numero complessivo delle unità di personale.

Art. 10.

(Assegnazione del personale)

1. Alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari sono assegnati il personale ispettivo, direttivo e docente ed i coordinatori amministrativi per il funzionamento dei servizi e degli uffici di cui all'articolo 4, comma 4.

2. Ai servizi ed agli uffici istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 4, è altresì assegnato il personale ispettivo, direttivo e docente del contingente di cui all'articolo 9 per l'attuazione delle finalità della presente legge, da svolgere nello Stato o nella circoscrizione di competenza, inclusa l'attività di assistenza e consulenza ad istituzioni ed amministrazioni straniere per la diffusione della cultura e della lingua italiane nelle scuole ed università locali.

3. Alle scuole statali italiane all'estero è assegnato personale direttivo, docente ed amministrativo. Unità di detto personale sono assegnate, ove previsto, anche a sezioni italiane di scuole europee ed internazionali, nonché a sezioni italiane o corsi curriculari di lingua e cultura italiane presso scuole straniere; tale personale è tenuto ad un orario di servizio e di insegnamento non inferiore a quello previsto dalla normativa italiana e comunque tale da corrispondere alle esigenze didattiche della scuola straniera nella quale presta servizio.

4. Alle scuole italiane all'estero legalmente riconosciute possono essere assegnate unità di personale docente incluso nelle graduatorie del concorso di cui all'articolo 11 per le discipline per le quali sia necessa-

rio l'insegnamento in lingua italiana. È esclusa, a partire dall'anno scolastico 1994-1995, l'assegnazione di personale direttivo ed amministrativo.

5. Ai dottorati presso istituzioni straniere a livello universitario è assegnato personale reclutato in conformità a quanto previsto dall'articolo 11.

6. L'eventuale adeguamento della competenza professionale dei coordinatori amministrativi in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, in relazione allo svolgimento delle attività previste dall'articolo 4, avverrà secondo quanto previsto dalla contrattazione nazionale decentrata ai sensi dell'articolo 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, degli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, e successive modificazioni, e dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, e comunque secondo quanto disposto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 11.

(Reclutamento del personale)

1. Il reclutamento del personale ispettivo, direttivo e docente e dei coordinatori amministrativi del Ministero della pubblica istruzione, da destinare all'estero per le finalità della presente legge, avviene mediante concorso per titoli ed esami. L'esame per il personale ispettivo, direttivo e docente consiste nel superamento, con non meno di complessivi ventotto quarantesimi, di una prova scritta e di una prova orale in lingua straniera, volta anche ad accertare la conoscenza delle fondamentali caratteristiche storiche, culturali ed istituzionali dello Stato o dell'area geografica per la quale si concorre. Per i coordinatori amministrativi la prova in lingua straniera è limitata ad un colloquio nella lingua indicata dal candidato, volto ad accertarne la conoscenza pratica idonea allo svolgimento delle mansioni a cui è destinato.

2. Il concorso di cui al comma 1 ha cadenza triennale e requisito per parteci-

parvi è un'anzianità di almeno tre anni nei ruoli del Ministero della pubblica istruzione. Sono messi a concorso il 60 per cento dei posti vacanti per ogni categoria di personale richiesto; il 40 per cento dei posti è riservato, a domanda, al personale già utilizzato all'estero e che abbia successivamente prestato servizio nel territorio metropolitano per almeno tre anni. I posti assegnati a concorso ed eventualmente non coperti vanno ad accrescere la quota dei posti riservati; analogamente viene accresciuta la quota dei posti messi a concorso quando non risultino coperti i posti riservati alla quota del 40 per cento.

3. Il decreto relativo al bando di concorso, con l'indicazione delle lingue straniere richieste, i relativi programmi d'esame, il calendario delle prove ed ogni altra disposizione necessaria allo svolgimento del concorso stesso, è emanato dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

4. La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, ed è presieduta da un professore universitario di prima fascia.

5. La commissione giudicatrice dispone di sessanta punti, di cui quaranta per le prove di esame e venti per i titoli. Il superamento della prova d'esame è condizione per la valutazione dei titoli. Nella valutazione dei titoli, a quelli di servizio sono riservati non più di sette punti.

6. Il bando di concorso per il personale direttivo e docente da destinare alle scuole statali italiane all'estero, alle scuole europee ed alle istituzioni scolastiche straniere deve indicare i posti direttivi e le cattedre vacanti a cui può concorrere solo personale direttivo e docente dei corrispondenti ruoli ed in possesso degli specifici titoli.

7. Ai posti di lettore presso istituzioni universitarie straniere possono concorrere solo docenti di ruolo di lingua italiana o di lingua e letteratura straniera nelle scuole secondarie superiori, o presidi ed ispettori dell'istruzione secondaria superiore con abilitazione all'insegnamento dell'italiano.

8. Sulla base del punteggio complessivamente conseguito viene compilata una graduatoria unica, articolata per categorie di personale e per aree linguistiche. La graduatoria ha validità triennale.

9. Per i vincitori del concorso il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, predispone specifici corsi di formazione, articolati per tipologia di funzione e per aree geografiche. I corsi sono orientati ad approfondire la conoscenza delle caratteristiche culturali, sociali e scolastiche degli Stati nei quali il personale è destinato ad operare e la specifica competenza nella didattica dell'italiano come seconda lingua, utilizzando anche il personale di cui all'articolo 12, comma 3. Ai corsi partecipa anche il personale della quota riservata di cui al comma 3 dell'articolo 12. L'aggiornamento del personale in servizio è assicurato periodicamente, d'intesa tra il Ministero degli affari esteri e il Ministero della pubblica istruzione, nel rispetto di quanto disposto in materia dalla normativa contrattuale.

10. La destinazione della sede per il personale di cui all'articolo 10 è disposta dal Ministero degli affari esteri, tenendo conto della graduatoria e delle preferenze espresse dagli interessati, compatibilmente con le esigenze di servizio derivanti dalla presente legge.

11. Ai presidi ed ai direttori didattici possono essere assegnate funzioni direttive anche per le scuole d'ordine e grado diverso da quello d'assegnazione.

Art. 12.

(Permanenza all'estero)

1. La permanenza nella sede di servizio all'estero del personale di cui all'articolo 11, comma 1, non può essere inferiore a tre anni, salvo motivi di salute o gravi motivi familiari o motivi di servizio, e non superiore a cinque anni, fatta eccezione per il personale da destinare alle scuole europee, ivi compresa la Scuola europea di Varese, al quale si applicano le norme dei relativi statuti.

2. Al rientro dal servizio all'estero, il personale ispettivo, direttivo e docente può optare tra la restituzione alla propria attività di istituto e la utilizzazione per l'insegnamento ed i servizi preposti all'integrazione di alunni e studenti stranieri o per attività di aggiornamento nei limiti delle unità di cui all'articolo 6, comma 2.

3. Il personale rientrato dall'estero e che abbia svolto il servizio senza demerito può, dopo un periodo di servizio nel territorio metropolitano non inferiore a tre anni, presentare domanda, una sola volta, per essere incluso nella graduatoria a cui sono riservati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, il 40 per cento dei posti vacanti del contingente. La collocazione nella graduatoria avviene sulla base del punteggio conseguito nel concorso per la destinazione all'estero.

Art. 13.

(Altro personale)

1. Limitatamente ai posti di contingente assegnati ai sensi dell'articolo 10, ove non sia possibile disporre per periodi inferiori all'anno, o per l'intero anno scolastico, di personale docente di ruolo, potranno essere utilizzati, con contratti di diritto privato, cittadini italiani o di origine italiana residenti nello Stato ospitante, in possesso di titolo valido per l'insegnamento richiesto secondo la normativa vigente, o, se sprovvisti, secondo quanto disposto dalla normativa dello Stato ospitante. Il trattamento economico non può essere superiore a quello previsto per i docenti del corrispondente ordine e grado di scuola in servizio nelle scuole statali aventi sede nel territorio nazionale o comunque a quello dello Stato ospitante, se più favorevole. Il contratto è stipulato dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare competente per territorio.

2. Nel caso in cui non sia possibile disporre di personale residente nello Stato ospitante da utilizzare per l'intero anno scolastico, si ricorre al comando annuale di personale di ruolo inviato dall'Italia, secon-

do modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali, con priorità, in ogni caso, riservata agli idonei del concorso di cui all'articolo 11.

3. L'insegnamento di discipline in lingua straniera, previste dal piano di studi, può essere affidato a cittadini stranieri in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni dello Stato ospitante, nei limiti degli appositi stanziamenti come determinati dalla presente legge e con le medesime modalità di cui al comma 4.

4. Per le esigenze delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 10, comma 3, e dei servizi e uffici di cui all'articolo 4, comma 4, può essere utilizzato, con contratto di diritto privato, personale esecutivo ed ausiliario residente nello Stato ospitante, che abbia un'adeguata conoscenza della lingua italiana in relazione alle rispettive mansioni da svolgere e sia in possesso degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti nello Stato stesso. Il contratto è stipulato dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare competente per territorio, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, come determinati dalla presente legge. Il trattamento economico è quello previsto per il personale della stessa categoria in servizio nelle scuole statali aventi sede nel territorio nazionale o comunque a quello previsto per il medesimo personale in servizio nelle scuole dello Stato ospitante, se più favorevole.

5. L'articolo 25 della legge 25 agosto 1982, n. 604, è abrogato.

Art. 14.

(Personale fuori ruolo)

1. Per l'amministrazione, il coordinamento e la vigilanza sulle istituzioni e le attività scolastiche ed educative di cui alla presente legge e sul relativo personale, nonché per il coordinamento e la vigilanza su istituzioni e attività gestite da enti non statali operanti all'estero per i fini della

presente legge, è previsto, in aggiunta al contingente di cui all'articolo 9, comma 1, un contingente complessivo non superiore a cento unità di personale ispettivo, direttivo, docente e non docente e di funzionari dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, da collocare fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri, con mansioni corrispondenti all'area funzionale di appartenenza. Il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, definisce con proprio decreto le categorie ed i requisiti di detto personale.

Art. 15.

(Trattamento economico)

1. Al personale da destinare all'estero ai sensi della presente legge, o già in servizio all'estero, si applica il trattamento economico previsto dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, come modificata ai sensi degli articoli 2 e 29 della legge 25 agosto 1982, n. 604, nonchè del comma 2 del presente articolo.

2. La lettera A) della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, è sostituita da quella allegata alla presente legge.

3. Al personale immesso in ruolo ai sensi delle vigenti disposizioni e mantenuto in servizio all'estero ai sensi dell'articolo 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, spetta lo stesso trattamento previsto per il personale della medesima categoria in servizio nel territorio metropolitano.

4. L'articolo 32 della legge 25 agosto 1982, n. 604, è abrogato.

Art. 16.

(Norma transitoria)

1. Per la permanenza all'estero del personale ispettivo, direttivo e docente e dei coordinatori amministrativi, il loro rientro nel territorio metropolitano e la loro possibilità di reincarico, si osservano, in prima applicazione della presente legge, le seguenti disposizioni:

a) il rientro nel territorio metropolitano del personale in servizio all'estero ed immesso in ruolo ai sensi del titolo II della legge 25 agosto 1982, n. 604, avviene nei termini e con le modalità disposte dall'articolo 18 della stessa legge e comunque non oltre il periodo massimo ivi previsto di quindici anni di servizio di ruolo all'estero per il conseguimento del trattamento minimo di pensione, risultante dal combinato disposto dei commi quinto e ottavo del citato articolo 18 della legge n. 604 del 1982, e dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246;

b) il personale assegnato all'estero, dopo il superamento delle prescritte prove previste dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604, può fare domanda di ulteriore permanenza nella stessa sede, se disponibile, o per un nuovo incarico, fino a raggiungere un periodo complessivo non superiore a dieci anni di permanenza all'estero. L'utilizzazione del predetto personale ha precedenza assoluta rispetto alla destinazione all'estero di nuove unità, fermo restando l'organico complessivo di cui all'articolo 9.

2. La graduatoria del concorso bandito il 20 febbraio 1989 ha durata quadriennale.

Art. 17.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 12.312 milioni nel 1993, lire 23.112 milioni nel 1994 e lire 30.312 milioni nel 1995 e a regime, da ripartire nei capitoli 2502, 2551, 2553, 2564, 2570, 2653, 2690 e 3577 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, si fa fronte con contestuale riduzione del capitolo 2503 del medesimo stato di previsione a partire dall'esercizio 1993, intendendosi corrispondentemente dall'articolo 9, comma 2, ridotta l'autorizzazione di spesa ivi prevista.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO
(Art. 15, comma 2)

A) *Personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane*

| | Assegno mensile lordo lire |
|--|-------------------------------|
| 1. Personale ispettivo tecnico assegnato presso gli uffici diplomatici | 195.000 |
| 2. Preside di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, Preside di istituto secondario di primo grado, Direttore didattico | 150.000 |
| 3. Docente incaricato della presidenza di istituto di istruzione secondaria di secondo grado | 135.000 |
| 4. Docente incaricato della presidenza di istituto di istruzione secondaria di primo grado | 120.000 |
| 5. Professore nelle scuole secondarie di secondo grado | 98.000 |
| 6. Professore nelle scuole secondarie di primo grado .. | 89.000 |
| 7. Maestro incaricato di funzioni direttive | 80.000 |
| 8. Maestro | 75.000 |